
Il contratto di inserimento

Aggiornato a luglio 2010

Soppresso dal 01 gennaio 2013 (Legge 92 del 28 giugno 2012)

CHE COS'È IL CONTRATTO DI INSERIMENTO?

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato ad inserire o reinserire determinate categorie di lavoratori nel mercato del lavoro.

Per raggiungere tale obiettivo viene elaborato un **progetto individuale** mirato ad **adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo in cui viene inserito**.

La disciplina applicabile ai contratti di inserimento è quella prevista per i contratti a tempo determinato in quanto compatibile, salvo diversa previsione dei CCNL.

CHI PUÒ ESSERE ASSUNTO CON CONTRATTO DI INSERIMENTO?

- a) I soggetti di età compresa tra i **18 e i 29 anni**
- b) i *disoccupati di lunga durata*¹ da 29 fino a 32 anni
- c) i lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro
- d) i lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni
- e) le donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il *tasso di occupazione*² femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il *tasso di disoccupazione*³ femminile superi del 10% quello maschile
- f) le persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

QUALI SONO I DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ASSUMERE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO?

- a) Gli enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
- b) i gruppi di imprese
- c) le associazioni professionali, socio-culturali, sportive
- d) le fondazioni
- e) gli enti di ricerca, pubblici e privati
- f) le organizzazioni e associazioni di categoria.

IN CHE FORMA DEVE ESSERE STIPULATO IL CONTRATTO DI INSERIMENTO?

Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il contratto è nullo ed il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto deve essere fatta specifica menzione del progetto individuale di inserimento da realizzare a favore del lavoratore.

QUAL È LA DURATA DEL CONTRATTO DI INSERIMENTO?

¹ **Disoccupati di lunga durata**: sono coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da *più di dodici mesi*.

² **Tasso di occupazione**: è un indicatore statistico del mercato del lavoro che quantifica la percentuale degli occupati sul totale della popolazione.

³ **Tasso di disoccupazione**: è un indicatore statistico che quantifica la percentuale delle *persone alla ricerca di lavoro* rispetto alla *forza lavoro* (che è la somma di *persone in cerca di lavoro* e *occupati*).

Il contratto di inserimento ha una durata che va da un **minimo di 9 mesi ad un massimo di 18 mesi** aumentabili, sino a 36 mesi, per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Nel calcolare i tempi di durata del contratto non si tiene conto dei periodi di astensione per maternità o dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile.

Il contratto di inserimento non può essere rinnovato tra le stesse parti, sono invece ammissibili le proroghe che comportano un prolungamento del termine del contratto alle stesse condizioni iniziali.

Anche in caso di proroghe non è possibile però superare il termine massimo di durata fissato dalla legge.

È NECESSARIA L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO?

Per concludere un contratto di inserimento è necessario che venga elaborato, con il consenso del lavoratore, un **progetto individuale** finalizzato ad adeguare la competenza professionale del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Il compito di determinare le modalità per definire i piani individuali di inserimento, con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, è rimesso ai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro. In mancanza il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convocherà e assisterà le organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori interessate, al fine di promuovere l'accordo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 54 – 59
- ✓ Circolare Ministeriale 21 luglio 2004, n. 31
- ✓ Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
- ✓ Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1 bis

“Azione ProvincEgiovani – Progetto “Associazionismo, lavoro, impresa: Esserci!”

Finanziato nell’ambito dell’iniziativa Azione ProvincEgiovani 2009 e gestito dalla Provincia di Varese in partnership con il Comune di Somma Lombardo e Cesvov

